

Addendum n. 2

ATTO DI CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA USL Toscana Nord Ovest, con sede in Pisa, Via Cocchi n° 7/9 (C.F. 02198590503) in persona del Direttore Generale Dr.ssa Maria Letizia Casani, per la carica domiciliato presso il Centro Direzionale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, di seguito più brevemente denominata "Azienda ";

E

Il Comune di _____ con sede in via _____,
C.F. _____,

in persona del Sindaco pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede comunale, di seguito più brevemente denominato "Comune";

PREMESSO:

- che a giugno 2015 l'Azienda USL n. 2 e il Comune hanno stipulato una convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria e socio assistenziale, ai sensi dell'art. 70-bis della L.R. 40/2005 e s.m.i. e dell'art. 11 della L.R. 41/2005 e s.m.i.
- che l'art. 34 – Norme transitorie della suddetta convenzione prevedeva che "Per gli esercizi successivi al 2015, ai sensi della L.R 28/2015, all'Azienda USL 2 subentrerà nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere della presente convenzione, l' Azienda UsI Toscana Nord- Ovest.
- che la Conferenza Zonale Integrata Valle del Serchio ha demandato all'Unione dei Comuni della Garfagnana, ferma restando la funzione di coordinamento in capo all'Azienda USL, l'esercizio delle funzioni di segretariato sociale e punti per l'accesso al REI, assessment rivolto ad adulti in difficoltà, anziani fragili, interventi nell'ambito delle politiche abitative, interventi rivolti al sostegno delle famiglie, servizio di pronto intervento per l'emergenza sociale, tramite affidamenti del servizio con procedure di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- che in ragione di quanto sopra è stato stipulato un addendum a parziale modifica ed integrazione alla sopracitata convenzione, addendum che portava la durata della medesima a 7 anni che decorrono dal 01/07/2015 e la integrazione dell'art. 14 con i commi 6 bis e 6 ter, come di seguito indicato:

Art. 14 - Rapporti finanziari e risorse

1. Le funzioni e i servizi attinenti le attività sociali a rilevanza sanitaria sono finanziati dalle amministrazioni comunali, secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo, fermo il rispetto dei vincoli definiti dagli atti di programmazione approvati nelle materie di competenza. Le funzioni e i servizi attinenti alle attività sanitarie a rilevanza sociale sono finanziati dalla azienda sanitaria nel rispetto dei vincoli definiti dagli atti di programmazione approvati nelle materie di competenza.

2. In relazione ai servizi, alle attività e agli interventi sociali a rilevanza sanitaria la quota di risorse a carico di ciascun comune viene determinata annualmente, secondo una quota pro capite omogenea, a partire dalla spesa storica e secondo le risorse previste, nell'ambito e nei limiti dei piani di intervento espressamente concordati e sottoscritti con gli enti locali, sulla base

del fabbisogno e dei costi di gestione del complesso dei servizi e degli interventi disciplinato dalla presente Convenzione, tenendo conto delle dimensioni demografiche, dei bisogni espressi e degli effettivi consumi relativi ad ogni singola comunità territoriale.

3. In relazione ai servizi, alle attività e agli interventi sanitari a rilevanza sociale la quota di risorse a carico della azienda sanitaria viene determinata annualmente, sulla base fabbisogno e dei costi di gestione del complesso dei servizi e degli interventi disciplinato dalla presente Convenzione, come risultanti dal pre-consuntivo della precedente gestione associata e secondo quanto previsto dai competenti atti di programmazione.

4. Il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo economico annuale dell'azienda sanitaria mettono in separata evidenza i servizi oggetto della presente convenzione, l'azienda sanitaria predispose uno specifico documento contabile in cui sono riportati in maniera distinta i flussi finanziari di competenza comunale, quelli di competenza sanitaria e quelli afferenti al fondo regionale per la non autosufficienza della l.r. 66/2008. Ai fini della ripartizione della gestione relativa alle amministrazioni comunali, secondo le rispettive quote di partecipazione, i corrispondenti risultati economico-finanziari di gestione sono definiti dalla contabilizzazione tra i flussi finanziari di competenza comunale e il risultato economico annuale prodotto dalle attività sociali a rilevanza sanitaria.

5. Semestralmente verrà effettuata una verifica dell'equilibrio economico con obbligo di ripristino in caso di accertamenti negativi.

6. Entro il 30 ottobre di ogni anno e comunque non oltre la data di aggiornamento annuale degli strumenti di programmazione, la Conferenza Integrata approva il piano economico-finanziario della gestione associata per l'esercizio successivo corredato dal pre-consuntivo e dalla relativa relazione illustrativa, da cui risultano le quote associative a carico di ciascuna amministrazione comunale e la quota a carico dell'azienda sanitaria. Una volta approvato, e comunque entro e non oltre il 30 ottobre, il suddetto Piano economico finanziario annuale, è trasmesso alle amministrazioni comunali e all'azienda sanitaria per gli adempimenti connessi alla formazione dei relativi Bilanci di previsione.

6-bis. L'importo relativo al costo della funzione sociale, attivata con specifica gara di durata triennale dall'Unione dei Comuni Garfagnana in base ad intese intercorse con i Comuni interessati, è trasferito all'Unione stessa direttamente dal Comune, alle medesime scadenze previste per il trasferimento alla ASL, di cui al comma successivo.

6-ter. Il Comune provvede a versare all'Azienda la quota di propria competenza (escluso l'importo di cui al precedente comma 6-bis) in quattro rate trimestrali, con scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini, l'Azienda applicherà alle somme dovute gli interessi previsti dall'Ente Tesoriere dell'Azienda per l'anticipo di cassa.

7. L'azienda sanitaria attiva, nella competente zona-distretto, delle apposite azioni per il monitoraggio e il controllo continuo dell'andamento economico-finanziario e dei risultati assistenziali conseguiti dall'esercizio associato, assicurando a tal fine la partecipazione di personale qualificato proveniente dagli enti convenzionati anche attraverso l'utilizzo dell'ufficio di piano.

8. La presente Convenzione, per quanto riguarda i beni immobili e gli altri beni dei comuni e delle aziende sanitarie ritenuti funzionali allo svolgimento delle attività previste, individua le modalità con cui sono concessi al soggetto erogatore dei servizi, per la durata di vigenza della presente convenzione.

9. Nel caso sia stata attivata la gestione associata delle materie socioassistenziali da tutti i comuni aderenti alla Convenzione, ovvero da una parte dei comuni, secondo quanto previsto dall'art. 13, le previsioni del presente articolo si applicano anche alle materie socioassistenziali delegate.

PRESO ATTO

- Che con deliberazione della Conferenza Zonale integrata della Valle del Serchio n. 2 del 30/03/2022 è stata approvata la convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione

socio sanitaria e relativi allegati, predisposti ai sensi della DGRT 886/2021

- Che è in corso di predisposizione da parte dell'Ufficio di Piano la convenzione per l'esercizio delle funzioni in materia socio assistenziale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 41/2005 e s.m.i.
- Che in attesa dell'approvazione della suddetta convenzione l'attività di gestione in materia socio assistenziale è comunque proseguita sia da parte dell'azienda che da parte dell'Unione dei Comuni Garfagnana per le materie delegate di rispettiva competenza, ed è tuttora in corso, al fine di garantire a tutti i cittadini il mantenimento dei servizi essenziali di assistenza previsti dai LEPS e non incorrere in interruzioni di pubblici servizi
- In particolare, l'attività dell'Unione Comuni Garfagnana è proseguita avendo ricevuto la stessa Unione comunicazione prot. Asl n. 0799355 del 20/06/2022, acquisita al prot. n. 8311 del 20/06/2022, con la quale la Presidente della Conferenza dei sindaci ha richiesto nelle more dell'elaborazione della nuova convenzione socio assistenziale di provvedere alla proroga tecnica, fino al 31/12/2022 dell'appalto in essere alle medesime condizioni tecnico ed economiche (appalto con il quale è stato disposto l'affidamento dei servizi socio assistenziali da erogarsi sul territorio dei comuni componenti l'Unione e dei comuni di Barga, Coreglia Antelminelli e Vagli Sotto per il periodo 1/1/2020 -30/06/2022);
- I comuni sopra rappresentati hanno continuato nel corso del corrente anno a trasferire all'Unione Comuni Garfagnana gli importi riferiti al costo dell'appalto come indicato all'art. 14 comma 6 bis dell'addendum n. 1);

RITENUTO NECESSARIO

In attesa della sottoscrizione della convenzione per l'esercizio delle funzioni in materia socio assistenziale, mantenere la gestione delle suddette attività e i relativi impegni finanziari della precedente convenzione fino al 30 giugno 2023

CONVENGONO QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente Addendum.
- 2) Gli effetti della convenzione stipulata a giugno 2015, limitatamente all'esercizio delle funzioni in materia socio assistenziale vengono prorogati al 30 giugno 2023, in attesa dell'approvazione della nuova convenzione, al fine di garantire a tutti i cittadini il mantenimento dei servizi essenziali di assistenza previsti dai LEPS e non incorrere in interruzioni di pubblici servizi.
- 3) L'Unione Comuni Garfagnana dovrà provvedere a richiedere ulteriore proroga del contratto vigente per l'affidamento dei servizi socio assistenziali da erogarsi sul territorio dei comuni componenti l'Unione e dei comuni di Barga, Coreglia Antelminelli e Vagli Sotto, previa verifica della disponibilità della ditta affidataria.
- 4) Il percorso per la sottoscrizione della nuova convenzione socio assistenziale dovrà concludersi in tempo utile per consentire l'espletamento di una nuova procedura di gara, salvo diversa organizzazione del servizio, che dovrà, comunque disciplinata entro il termine di validità del presente addendum.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 – comma I° - della legge 118/1991 n. 266.

Il presente atto viene redatto in tre copie originali di cui una per ciascuna delle parti e la terza per l'Ufficio del Registro, per il caso d'uso.

Pisa, lì

Azienda USL Toscana Nord Ovest

Il Direttore Generale

Comune di _____

Il Sindaco